

**Terminologie di uso comune e terminologie giuridiche nel campo del diritto ambientale:
un'azienda "scarica" i liquami in vasca?**

Domanda: Sono un ufficiale di PG; ho operato un sequestro di una vasca ove un'azienda scaricava i propri liquami aziendali in modo illegale, ma successivamente il provvedimento non è stato convalidato dal magistrato per vizio di forma sulla terminologia dello scarico; sono piuttosto perplesso e non riesco a capire il motivo di tale mancata convalida...

Risposta (a cura del Dott. Maurizio Santoloci): Il motivo della mancata convalida ci appare molto semplice e deducibile già dalla stesura del quesito, dato che espressamente ci scrive che ha operato un sequestro di una vasca "ove un'azienda *scaricava i propri liquami*"... Appare evidente che se detta terminologia è stata utilizzata anche nel verbale di sequestro, l'atto è profondamente viziato da un errore di fondo sia a livello sostanziale che a livello procedurale.

Infatti, il riversamento dei liquami residuali aziendali in una vasca non è mai uno "scarico" di acque reflue ma è sempre e comunque un accumulo di "rifiuti liquidi" (stoccaggio o – secondo i casi – deposito temporaneo). Non si tratta di filosofia del diritto teorica o di sofismi esasperati, ma di profonde ed importanti differenze sostanziali.

Infatti lo "scarico" viene disciplinato - e sanzionato – dalla parte terza del D.Lgs n. 152/06 in materia di acque ed inquinamento idrico, mentre il riversamento di rifiuti liquidi viene disciplinato - e sanzionato – in modo radicalmente diverso dalla parte quarta del D.Lgs n. 152/06 in materia di gestione di rifiuti (solidi e liquidi).

Di fatto, sono due regole giuridiche del tutto diverse ed autonome, ed i titoli dei regimi gestionali/autorizzatori e sanzionatori del tutto indipendenti e diversi. Quindi, sbagliare terminologia significa sbagliare la norma da applicare e la connessa procedura.

Questo deriva da una frequente situazione di equivoco di espressione nel gergo comune dove spesso si continua ad affermare che "l'azienda scarica in vasca" o che "l'autospurgo scarica i liquami nel tombino"; il che è profondamente errato in modo imperdonabile.

Da anni in ogni sede seminariale ed editoriale sosteniamo che la disciplina del confine tra scarico e rifiuti liquido appare essenziale per tutti: titolari di aziende (che dall'errore terminologico traggono poi errori gestionali pesantemente sanzionati), per i tecnici della pubblica amministrazione (che da tale errore possono fa derivare atti e provvedimenti viziati dall'origine) e per gli operatori di polizia giudiziaria¹ (che sono portati – come nel caso in esame – a trasferire nei verbali prassi di espressioni sbagliate con la conseguente irregolarità dei verbali redatti).

¹ Dal volume "Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale" di Maurizio Santoloci – "Diritto all'ambiente – Edizioni" (www.dirittoambienteedizioni.net): "(...) Il confine tra "acque di scarico" e "rifiuti liquidi" è fonte molto spesso di equivoci interpretativi ed applicativi da parte di molti organi di P.G., pur essendo campo di gravissime illegalità. (...)

Dunque, una riflessione aggiornata sulla delicata ed importate disciplina del confine tra le due norme è importante anche al fine di una chiarezza generale, ognuno nel suo ruolo e per le sue attività e funzioni. Anche considerando che da molto tempo la confusione di base tra espressioni di uso comune ed esatte dizioni formali nel campo giuridico-ambientale stanno generando forti equivoci non solo di lettura interpretativa ma anche di diretta applicazione delle norme.

Di fatto, per fare un parallelo, spesso diciamo per prassi comune “il vigile urbano mi fatto la multa per divieto di sosta”, ma il termine “multa” è derivante dal campo penale e – dunque – se venisse trascritto sul verbale per divieto di sosta, tale atto sarebbe del tutto nullo...

Ed infine va chiarito che lo “scarico indiretto”, di arcaica memoria e risalente al tempo della legge 319/76, è ormai estinto sotto ogni profilo² e che tutti i meccanismi aziendali (ma anche di case

Percepire bene gli esatti parametri di questo confine tra le due parti del T.U. ambientale è straordinariamente importante per gli organi di polizia giudiziaria. La parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006 rappresenta la legge-quadro in materia di inquinamento e disciplina tutti i rifiuti solidi e liquidi, mentre sono estranei dal suo campo di applicazione le acque di scarico (cfr. articolo 185, comma 1, lett. b). Poiché lo scarico delle acque reflue è disciplinato ora dalla parte terza dello stesso D. Lgs. 152/2006 (mentre prima era disciplinato dal decreto legislativo 152/1999 e prima ancora dalla “Legge Merli”), le disposizioni sui rifiuti dettate dal T.U. ambientale troveranno applicazione solo per la parte che il sistema della parte terza del D. Lgs. 152/2006 in materia di scarichi e tutela acque non regola. Quindi: la parte quarta del D. Lgs. 152/2006 disciplina i rifiuti allo stato liquido, mentre la parte terza dello stesso decreto disciplina le acque di scarico. (...) Dunque lo “scarico” previsto dalla parte del T.U. ambientale sulle acque appare come una deroga al concetto generale di rifiuto liquido. La costruzione di geografia politica e giuridica del settore presenta il rifiuto liquido della parte quarta del D. Lgs. 152/2006 come categoria generale di base; le acque di scarico, provenienti solo dallo “scarico”, costituiscono una specie di sottocategoria particolare che esula dal campo regolamentativo delle disposizioni sui rifiuti. Pur tuttavia ove tale scarico cessi di essere diretto (e cioè venga spezzata la linea di riversamento immediato tra ciclo produttivo e corpo ricettore) e venga di conseguenza realizzato uno scarico in vasca o comunque con trasporto altrove dei liquami in via mediata ed indiretta, tale interruzione funzionale del nesso di collegamento diretto ciclo produttivo/corpo ricettore trasforma automaticamente il liquame di scarico in un ordinario rifiuto liquido. Non avremmo più uno “scarico”, non si avrà dunque più di conseguenza la deroga sopra espressa e la disciplina torna automaticamente nel contesto generale della parte sui rifiuti del D. Lgs. 152/2006. (...).”

² Dal volume **“Rifiuti Solidi e Liquidi” di Maurizio Santoloci e Valentina Vattani** – “Diritto all’ambiente – Edizioni” (www.dirittoambientaledizioni.net): “ (...) • da una fonte di produzione di “rifiuti liquidi” in senso stretto oppure di “rifiuti liquidi costituiti da acque reflue” deriva un sistema normativo di deposito, gestione, trasporto e smaltimento o recupero finale che viene totalmente ed unicamente disciplinato dalla parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006 (norme in materia di rifiuti); • da una fonte di produzione di uno “scarico” deriva un sistema normativo di regolamentazione di tale riversamento di acque reflue verso un corpo ricettore che viene totalmente ed unicamente disciplinato dalla parte terza del D. Lgs. n. 152/2006 (norme in materia di acque).

Va sottolineato che il “rifiuto liquido costituito da acque reflue” è rappresentato, di fatto, da tutta quella categoria di ex “scarichi indiretti” che, sotto la vigenza della vecchia Legge n. 319/76, trovavano regolamentazione dentro la disciplina sugli scarichi ed oggi, invece, sono totalmente ed unicamente disciplinati, al contrario, nella normativa sui rifiuti. Trattasi, in parole povere, dei riversamenti di liquami in vasche, cisterne o altri contenitori tipo fusti (per lo più di origine aziendale ma anche di case private tipo le abitazioni isolate in campagne). Tutto questo vastissimo mondo di ex scarichi indiretti ha visto radicalmente mutato il proprio regime di disciplina già dal pregresso decreto n. 152/99: infatti, mentre ieri veniva prodotto, viaggiava e giungeva ad un impianto finale entro la disciplina specifica degli scarichi (e quindi anche nel depuratore comunale era soggetto a tale norma) oggi - già sotto la vigenza del D. Lgs. n. 152/1999 e

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

private sparse in campagna) che riversano i propri liquami in qualunque contenitore per essere poi trasferiti altrove con qualunque mezzo ed in qualsiasi modo oggi sono sempre e comunque rifiuti liquidi di acque reflue, la cui disciplina è solo quella della parte quarta del T.U. ambientale.

Ed anche su quest'ultimo settore, inerente il prelievo dei liquami dalle fosse di case private in zone rurali, esiste ancora qualche equivoco di fondo nella applicazione della legge; equivoco sul quale - peraltro - proliferano gli autospurghisti abusivi che continuano – su tali basi – a non iscriversi all'Albo ed a non rispettare le regole essenziali per la tracciabilità del trasporto dei rifiuti liquidi sulla base di detta disciplina della citata parte quarta del D.Lgs n. 152/06.

Pubblicato il 26 settembre 2010

del D. Lgs. n. 22/1997 - tutto il sistema di produzione, trasporto e trattamento finale è stato riversato drasticamente nella disciplina sui rifiuti. Ed anche il depuratore comunale risente, quindi, in modo diretto e fondamentale di tale modifica. Dunque, va sottolineato che lo “scarico” è identificabile esclusivamente nel riversamento diretto dalla fonte di produzione verso un corpo ricettore sito in loco e raggiunto mediante una “condotta” (sempre diretta) nei modi e nei limiti stabiliti dalla autorizzazione della pubblica amministrazione (e l'impianto posto sulla linea della condotta per abbattere il regime tabellare è un depuratore). Mentre quando lo stesso liquame vede spezzato questo riversamento diretto e in qualunque modo viene raccolto e trasportato altrove, l'impianto che lo riceve non è più un depuratore ma un sito finale di trattamento di rifiuti. (...). In definitiva tutto il liquame che oggi viaggia su gomma (o naturalmente con altri mezzi) non può essere assolutamente più per principio qualificato uno “scarico” ed è dunque automaticamente fuoriuscito dalla normativa sulle acque ed è identificato nella disciplina sui rifiuti. (...).

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.